

L'Agenzia delle entrate risponde all'interpello n. 141 sul diniego di rimborso del credito

Estinti i debiti ok alla rivalsa Iva

Anche se il contribuente ha pagato con una rottamazione

DI GIOVANNI MUSSO

È possibile esercitare la rivalsa Iva se il contribuente ha definitivamente corrisposto le somme dovute all'erario.

È quanto si evince dalla risposta all'interpello n 141/2024 pubblicato dall'Agenzia delle Entrate. In particolare, la società consortile a responsabilità limitata istante Alfa, formata dalle imprese Beta e Gamma eseguiva i lavori presso un porto che Beta e Gamma in associazione temporanea di imprese si erano aggiudicati. La consortile sosteneva tutti i costi per l'acquisto dei beni e servizi necessari per l'esecuzione dei lavori appaltati. Le operazioni passive, ricorrendone i requisiti dell'imponibilità ai fini iva, venivano fatturate da soggetti terzi alla consortile, con addebito, a titolo di rivalsa, della relativa Iva \emptyset tale imposta veniva, quindi, corrisposta dall'istante ai predetti soggetti terzi e, successivamente, detratta ex art. 19 del Dpr 633/72. Tutti i costi così sostenuti dalla consortile venivano, in seguito, ribaltati pro quota alle menzionate società consorziate senza alcun addebito d'imposta Iva, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto, degli artt. 1, 7, comma 5 e 9, comma 1, n. 6, del dpr n. 633/1972, secondo cui i servizi prestati nei porti, che riflettono direttamente il funzionamento e la manutenzione degli impianti ovvero il movimento di beni o mezzi di trasporto non si considerano effettuati nel territorio dello Stato. Sulla base delle medesime disposizioni normative richiamate dall'istante, anche i servizi oggetto di aggiudicazione del contratto di appalto venivano a loro volta direttamente fatturati, rispettivamente per la quota loro spettante, dalle società consorziate alla committente senza alcun addebito, a titolo di rivalsa, dell'Iva. Successivamente le Entrate, ai sensi dell'art. 54, comma 5, del dl Iva, ed alla luce di quanto specificato con la risoluzione n. 355/E/2002, contestavano alla Consortile, mediante av-

visi di accertamento emessi nel 2005, la mancata applicazione dell'Iva per gli anni 2002 e 2001 alle fatture emesse nei confronti delle proprie consorziate, e recuperava a tassazione, il credito Iva non spettante.

Alla luce di quanto sopra, l'istante chiede se il diniego di rimborso del credito Iva, successivo all'avviso di accertamento per l'anno di imposta 2002, resosi definitivo a seguito di sentenza passata in giudicato, possa considerarsi una modalità di pagamento della pretesa creditoria dell'Amministrazione finanziaria ai fini dell'esercizio della rivalsa di cui all'articolo 60, del Dpr 633/72. L'Agenzia delle entrate fa presente che il contribuente ha diritto di rivalersi dell'imposta o della maggiore imposta relativa ad avvisi di accertamento o rettifica nei confronti dei cessionari dei beni o dei committenti dei servizi soltanto a seguito del pagamento dell'imposta o della maggiore imposta, delle sanzioni e degli interessi. La norma consente l'esercizio del diritto di rivalsa della maggiore imposta accertata a condizione che il cedente/prestatore abbia definitivamente corrisposto le somme dovute all'erario. Essa mira a ripristinare, anche nelle ipotesi di accertamento, la neutralità garantita dal meccanismo della rivalsa e dal diritto alla detrazione, consentendo il normale funzionamento dell'Iva, la quale deve, per sua natura, colpire i consumatori finali e non gli operatori economici. Il contribuente ha pagato quanto dovuto all'erario a seguito di una rottamazione che si è perfezionata con il pagamento di tutte le rate con lo stralcio di sanzioni e interessi. Pertanto, secondo l'Agenzia nel caso in esame sembrano ricorrere tutte le condizioni normative previste affinché l'istante possa esercitare la rivalsa ai sensi dell'articolo 60, settimo comma, del decreto Iva ed inoltre potrà esercitare la rivalsa anche della quota del debito Iva estinta mediante compensazione con il credito Iva di cui è stato negato il rimborso.

© Riproduzione riservata

